



## *Ministero della cultura*

SEGRETERIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

### LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

**Visto** il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

**Visto** il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**Visto** il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito 'Codice dei Beni Culturali';

**Visto** il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

**Visto** il D.M. 20 gennaio 2020 rep. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

**Visto** il D.L. 1 marzo 2021, n.22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" a norma del quale, ai sensi dell'art. 6 comma 1, il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

**Visto** l'art. 42 della Costituzione;

**Visti** in particolare gli artt. 10 comma 3 lett. a), 13, 14 e 15 del Codice dei Beni Culturali;

**Visto** in particolare l'art. 47 comma 2 lettera b) del citato D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale dichiara, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell'art. 13 del Codice;

**Visti** il Decreto del Segretariato Generale di nomina del Segretario Regionale per le Marche Dott. Carlo Russo del 24/03/2021 rep. n. 216, registrato alla Corte dei Conti al n. 1029 il 12/04/2021;

**Visto** il Decreto del Segretario Regionale n. 1 del 11/01/2021 di costituzione della nuova Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche;

**Vista** la nota della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Ancona e Pesaro - Urbino prot. n. 10787 del 03/10/2022 (acquisita al protocollo d'Ufficio n. 3704 del 04/10/2022) di avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante dei beni denominati "Resti della Chiesa di San Savino" situati a Jesi (AN) in viale Don Minzoni snc, meglio identificati nella suddetta nota di avvio del procedimento inviata agli aventi titolo;

**Vista** la nota della stessa Soprintendenza prot. n. 1938 del 22/02/2023 (acquisita al protocollo d'Ufficio n. 706 del 23/02/2023), con allegate relazione storico - archeologica e documentazione fotografico/catastale;

**Viste** le controdeduzioni della proprietà, trasmesse con stessa nota di cui sopra e pervenute solo alla Soprintendenza tramite e - mail del 12/12/2022, assunta con protocollo al n. 808 del 25/01/2023, riguardanti l'esatta collocazione dei resti di cui trattasi, ricadenti non solo sulla particella 528 del FG. 52, ma anche su un'altra particella catastale di proprietà comunale;

**Vista** la nota della stessa Soprintendenza prot. 1618 del 15/02/2023, acquisita agli atti del Segretariato con prot. 706 del 23/02/2023, con cui si rileva che, dopo apposito incontro con il comune di Jesi, non risulta pervenuto alcun tipo di aggiornamento in merito alla collocazione catastale dei resti della Chiesa di San Savino e che, pertanto, la perimetrazione dell'area da sottoporre a tutela è la stessa indicata nella nota di avvio procedimento;



## Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

**Visto** il verbale della riunione n. 5 del 28/02/2023 della Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche, dal quale risulta che la Commissione, all'unanimità, ha approvato la proposta della Soprintendenza competente contenuta negli atti appena citati e fondata sulle argomentazioni ivi contenute;

**Ritenuto che i beni:**

Denominazione	<b>Resti della Chiesa di San Savino</b>
Comune	Jesi
Provincia	Ancona
Nome strada/n. civico	Viale Don Minzoni snc
Distinto al N.C.E.U.	Fg. 52, part. 528 (C.T.)
Confinante con	Foglio 52 partt. 681-681-683-526-Viale don Minzoni

come dall'allegato estratto di mappa catastale, **rivestono interesse storico archeologico ai sensi dell'art. 2, comma 2 e dell'art. 10, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 42/2004** per i motivi contenuti nella relazione archeologica allegata;

Tutto ciò premesso,

### DELIBERA

**Art. 1** I beni denominati "**Resti della Chiesa di San Savino**", come riportato nell'estratto di mappa catastale, meglio individuati nelle premesse e descritti negli allegati sono **dichiarati di interesse storico - archeologico particolarmente importante** ai sensi dell'articolo 10 comma 3 lettera a) del Codice dei Beni Culturali per i motivi contenuti nell' allegata relazione archeologica e, come tali, sono sottoposti a tutte le indicazioni in esso contenute.

**Art. 2** La relazione archeologica (all.1), la documentazione fotografica (all.2) e la planimetria catastale (all.3) fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera.

**Art. 3** Il presente atto è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene oggetto di vincolo diretto ai sensi e per gli effetti dell'art.15 del Codice dei Beni Culturali; sarà poi trascritto presso l'Agenzia delle Entrate - Territorio, Servizio Pubblicità Immobiliare, a cura della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio competente ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero della Cultura ai sensi dell'articolo 16 del Codice dei Beni Culturali e s.m.i. entro 30 gg. dalla notifica del presente atto.

E' inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104 entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

II PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  
Il Segretario Regionale  
**Dott. Carlo Russo**